SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 1952

(77ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **PERSICO**

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere » **(N. 2574)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 805, 806

PICCHIOTTI 806

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 806

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Gavina, Gonzales, Gramegna, Magliano, Merlin Umberto, Persico, Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Spallino e Varriale.

In sostituzione del senatore Musolino è presente il senatore Gervasi.

È presente altresì il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere » (N. 2574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere ». Relatore su questo disegno di legge era il senatore Mastino, il quale però non ha potuto presenziare oggi alla nostra riunione. Ha presentato comunque la sua relazione scritta al disegno di legge e, se i colleghi non si oppongono, ne do lettura.

La relazione dice esattamente: « Questo disegno di legge mette riparo, anzitutto, ad una ingiustizia che veniva commessa in danno delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, poichè le disposizioni ora adottate nei loro confronti vigono già a favore degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, delle guardie di finanza e delle guardie scelte di pubblica sicurezza. Di fatti l'unico articolo, che lo compone, ripete, quasi testualmente, le disposizioni della legge 16 novembre 1950, n. 1005, relative alla promozione delle guardie scelte di pubblica sicurezza. D'altra parte, elimina le difficoltà che per la promozione venivano, ingiustamente, fatte ad elementi che presentavano tutte le qualità necessarie per ottenerla, fatta eccezione dell'età.

« Si propone, quindi, che venga approvato ».

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni superiori alla consegna, possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianità e merito.

Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di età, in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non può superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere.

La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Penso che tutti i colleghi della Commissione possano essere d'accordo sul contenuto del disegno di legge e che questo quindi possa essere senz'altro approvato. Apro comunque la discussione su questo articolo unico.

PICCHIOTTI. Noi non abbiamo nessuna difficoltà ad approvare il disegno di legge, che in fondo costituisce una riparazione necessaria.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo naturalmente approva il disegno di legge, dal momento che ne è stato il presentatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho dato testè lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato all'unanimità*).

La riunione termina alle ore 10,10.